

SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI

Aprile 2024

Approfondimento su: Ancora sulla fiscalità delle APS.

Lun.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Mar.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Mar.30

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Mar.30

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Ancora sulla fiscalità delle APS

Come è ormai noto le associazioni di promozione sociale, all'interno del Terzo settore, godono di una disciplina specifica sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva.

Per tutti gli ETS, diversi dalle imprese sociali, l'art. 79, c. 2 D.Lgs. 117/2017 chiarisce a quali condizioni le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del medesimo decreto, si considerano di natura non commerciale, e, quindi, fiscalmente rilevanti. L'art. 85 del Codice del Terzo Settore, da parte sua, disciplina il regime tributario specifico delle associazioni di promozione sociale, in sostanziale continuità con l'art. 148 del Tuir e la L. 383/2000, con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione.

Sotto il profilo fiscale, occorre, anzitutto, osservare che, ai sensi dell'art. 79, c. 6 del CTS, "si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi". Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. La norma in commento ha un andamento tortuoso e specifica quali attività, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate non commerciali e quali si considerano, comunque, commerciali.

Nel testo del D.Lgs. 117/2017 originario non è stata riprodotta la disposizione che ricomprende nel perimetro della decommercializzazione anche le attività svolte nei confronti "dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali".

Ha posto rimedio a questa lacuna l'art. 26 D.L. 73/2022 che estende l'area della non commercialità per le attività svolte dalle APS dietro pagamento di corrispettivi specifici agli iscritti e tesserati anche di altre APS. La decommercializzazione opera per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. con riferimento alla disciplina generale, l'art. 79, c. 6 del CTS, oltre che agli associati allarga ai familiari e conviventi degli associati la presunzione di commercialità dei "corrispettivi specifici" versati, mentre l'art. 85, c. 1, con riferimento alla disciplina speciale delle associazioni di promozione sociale, ritiene non commerciali i corrispettivi specifici versati dagli associati e dai "familiari conviventi". Il che significa che il corrispettivo specifico versato dal convivente non familiare di una APS dovrebbe rivestire natura commerciale.

Analogamente, per le APS, non si considerano commerciali le attività svolte dietro pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati degli enti collegati che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, ma non anche dei tesserati, come è previsto dall'art. 148, c. 3 del Tuir. Il c. 2 conferma l'esenzione, ai fini del reddito, già prevista dall'art. 148 del Tuir, per la cessione di proprie pubblicazioni a terzi. La novità delle disposizioni riguarda il riferimento agli scopi istituzionali e di estensione della base di riferimento anche ai familiari degli associati.

Vanno, invece, considerate commerciali, ai sensi dell'art. 85, c. 3, le attività già contenute nell'art. 148, c. 4 del Tuir, tra le quali le attività tipicamente commerciali svolte dagli enti (gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni di carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari).

Peraltro, nel comma successivo, parimenti a quanto previsto nell'art. 148, c. 5 del Tuir, per le APS ricomprese tra gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero

dell'Interno, si stabilisce che non si considerano commerciali le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, nonché quelle di organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici, a patto che:

- le suddette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati al c. 1 (art. 85, c. 4, lett. a).
- per il loro svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soggetti indicati al c. 1 (art. 85, c. 4, lett. b).

Infine l'art. 85, c. 6, analogamente alle ODV, prevede che, per le APS, non sono considerate commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione, senza alcun intermediario, e svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. Occorre sottolineare che le suddette attività per gli altri ETS rientrano tra le attività diverse (art. 6 del CTS) di natura commerciale.